

**Regolamento
delle scuole comunali¹**
(del 3 luglio 1996)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996,

decreta:

TITOLO I
Generalità

Dipartimento e denominazioni²

Art. 1³ 1Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l'applicazione della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (di seguito legge) e del presente regolamento.

²Salvo diversa specificazione, valgono le seguenti denominazioni:

- a) comune, inteso anche per consorzio;
- b) Municipio, inteso anche per Delegazione scolastica consortile;
- c) genitore, inteso ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 della legge della scuola del 1° febbraio 1990;⁴
- d) ispettore, ispettorato e collegio degli ispettori, intesi sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola elementare.

TITOLO II
Frequenza scolastica

Controllo della frequenza

Art. 2 Il Municipio è tenuto a controllare che tutti gli allievi domiciliati e nell'età prescritta frequentino la scuola obbligatoria nel comune, in un comune diverso o siano iscritti in una scuola privata.

Allievi obbligati alla frequenza

Art. 3 Sono assimilati ai domiciliati i bambini stabilmente residenti di fatto nel comune, indipendentemente dal loro statuto.

Rinvio dell'obbligo di frequenza

Art. 4⁵ 1L'inizio dell'obbligo scolastico può essere posticipato solo per gravi e certificati motivi di ordine fisico o psichico, nonché in caso di richiesta motivata da parte dei genitori nell'interesse superiore del bambino e con il sostegno del docente del primo anno facoltativo di scuola dell'infanzia.

²Se l'allievo non ha frequentato il primo anno facoltativo di scuola dell'infanzia, la richiesta di rinvio dell'obbligo di frequenza dei genitori, secondo quanto previsto dal cpv. 1, deve essere sostenuta dalla direzione di istituto.

³La decisione sul rinvio dell'obbligo di frequenza spetta all'ispettorato.

Frequenza di allievi disabili

Art. 5 Per favorire l'inserimento e la frequenza di allievi disabili in sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, il Dipartimento può autorizzare speciali misure di sostegno individualizzato mediante personale qualificato.

¹ Titolo modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2003, 372; BU 2003, 422.

² Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

³ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁴ Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 350.

⁵ Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 350; precedenti modifiche: BU 2001, 367; BU 2012, 277; BU 2015, 279.

Frequenza di allievi in scuole di altri comuni

Art. 6⁶ 1La richiesta di frequenza della scuola dell'infanzia o della scuola elementare in altri Comuni presentata dai genitori dell'allievo è indirizzata al Municipio per iscritto e adeguatamente motivata.

2La quota stabilita dal Dipartimento per i comuni di residenza di allievi autorizzati a frequentare la scuola dell'infanzia o la scuola elementare in altri comuni, prevista dall'art. 47 cpv. 4 della legge, comprende le spese dirette causate dall'attività scolastica, escluse quelle concernenti gli stipendi del personale docente e non docente, e gli oneri di gestione degli istituti.

3Le disposizioni particolari in applicazione dell'art. 48 cpv. 3 della legge sono emanate dal Dipartimento.

Partenza di allievi

Art. 7⁷ 1La partenza di allievi è segnalata entro tre giorni dalla direzione di istituto al Municipio e all'ispettorato.

2La direzione di istituto provvede affinché gli atti dell'allievo siano trasmessi alle autorità scolastiche del luogo di destinazione.

Assenze degli allievi

Art. 8⁸ 1Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi di ordine familiare o per malattia.

2Tutte le assenze dalla scuola devono essere immediatamente giustificate dai genitori alla direzione di istituto.

3Le assenze dovute a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.

Frequenza irregolare

Art. 9⁹ 1In caso di irregolarità nella frequenza scolastica non rimediabile tramite i contatti con i genitori, la direzione di istituto avverte immediatamente il Municipio.

2Per gli allievi non astretti all'obbligo scolastico il Municipio può revocare l'ammissione, su richiesta della direzione di istituto.

3Negli altri casi il Municipio, nell'ambito delle sue competenze, interviene con un richiamo, un ammonimento o una multa.

4Accertata l'impraticabilità delle misure di convincimento dei genitori e di tutela del bambino, il Municipio avverte l'autorità di protezione, informando l'ispettorato.

Sanzioni nei confronti degli allievi

Art. 10¹⁰ 1In casi di indisciplina il docente può adottare sanzioni intese a valorizzare il rispetto delle norme e avverte i genitori per la necessaria collaborazione; se queste misure risultano inefficaci, informa la direzione di istituto cui spetta il compito di coinvolgere, se del caso, l'ispettorato.¹¹

2È vietato infliggere agli allievi sanzioni contrarie alla loro dignità o alle finalità della scuola.

3Sono in particolare vietati:

- a) sanzioni lesive direttamente o indirettamente dell'integrità fisica e morale dell'allievo quali punizioni corporali, giudizi di valore o simili;
- b) la sospensione dalla ricreazione o dalle attività didattiche;
- c) l'allontanamento anche temporaneo dai locali o dagli spazi in cui si svolge l'attività didattica;
- d) l'esecuzione di compiti supplementari attinenti all'insegnamento da eseguire a domicilio.

⁶ Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 350.

⁷ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

⁸ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2000, 206; BU 2012, 277.

⁹ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

¹⁰ Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

¹¹ Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

Sospensione di allievi

Art. 11¹² L'eventuale sospensione di allievi dalla frequenza scolastica, come provvedimento disciplinare, spetta all'ispettorato.

Iscrizioni di allievi provenienti da scuole private, altri cantoni o paesi¹³

Art. 12¹⁴ ¹Gli allievi provenienti da scuole comunali private parificate possono iscriversi alle scuole pubbliche secondo l'esito dell'ultima classe frequentata.

²Per gli allievi provenienti da scuole comunali private non parificate, la classe d'iscrizione è subordinata all'esito di una prova di accertamento organizzata nella scuola d'arrivo. La prova consiste nella verifica delle competenze necessarie al proseguimento del percorso scolastico; i criteri sono definiti dal collegio degli ispettori.

³Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altri paesi che hanno preso residenza nel Ticino sono iscritti in una classe che tiene conto dell'età e della formazione scolastica precedente.

⁴Considerati i cpv. 2 e 3, la decisione sull'assegnazione della classe per gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altri paesi compete alla direzione di istituto.

Chiusura della scuola

Art. 13 ¹Oltre ai periodi stabiliti dal calendario scolastico, le scuole possono essere chiuse dal Municipio:

- a) in caso di pericolo;
- b) in occasione di ricorrenze civili o religiose locali, per un massimo di 3 giorni;
- c) per motivi sanitari, su proposta del medico delegato;
- d) per altri gravi motivi, con il consenso dell'ispettorato.¹⁵

²Il Dipartimento può decretare in ogni tempo la chiusura delle scuole.

TITOLO III Ordinamento scolastico

Criteri per la formazione delle sezioni¹⁶

Art. 14¹⁷ ¹La formazione delle sezioni di scuola dell'infanzia degli istituti scolastici avviene secondo il criterio generale di una sezione ogni 25 allievi e frazione di questo numero, ma al minimo 13 allievi.

²La formazione delle sezioni di scuola elementare negli istituti scolastici avviene secondo i seguenti criteri:

- a) per le sezioni monoclasse minimo 13, massimo 25 allievi;
- b) per le sezioni pluriclasse massimo 20 allievi.

³Il Dipartimento può autorizzare o imporre deroghe ai parametri sopra indicati.

Procedura¹⁸

Art. 15¹⁹ ¹Entro la fine di marzo di ogni anno, la direzione di istituto sottopone al Dipartimento, tramite ispettorato e in accordo con il Municipio, l'ordinamento per l'anno scolastico successivo e le previsioni a più lungo termine.

²Se l'ordinamento non rispetta le disposizioni vigenti in materia di numero di allievi ed i criteri per la formazione delle sezioni, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 14 cpv. 3, il Dipartimento segnala al Municipio la necessità di procedere alla sua correzione; nei casi controversi la decisione viene sottoposta dal Dipartimento al Consiglio di Stato per decisione.

¹² Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

¹³ Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 53; precedente modifica: BU 2015, 279.

¹⁴ Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 53; precedenti modifiche: BU 2003, 372; BU 2012, 277; BU 2015, 279.

¹⁵ Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

¹⁶ Nota marginale modificata dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231.

¹⁷ Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231; precedenti modifiche: BU 2003, 372; BU 2015, 279.

¹⁸ Nota marginale modificata dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231.

¹⁹ Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231.

Sezioni soggette a contributo²⁰

Art. 16²¹ 1Il Dipartimento comunica entro metà maggio al Municipio il progetto di decisione sulle sezioni soggette a contributo per l'anno scolastico successivo, invitandolo a presentare le proprie osservazioni nel termine di 15 giorni.

²Entro fine giugno il Dipartimento decide sul numero di sezioni soggette a contributo, considerando per quanto possibile le osservazioni del Municipio.

Criteri per l'assegnazione delle sezioni

Art. 17²² Il collegio degli ispettori può stabilire criteri per l'assegnazione delle sezioni ai docenti dell'istituto da parte del direttore.

Art. 18 ...²³

TITOLO IV
Organizzazione dell'insegnamento
Capitolo I
Materiale scolastico

Elenco del materiale

Art. 19²⁴ La Sezione delle scuole comunali emana le disposizioni concernenti:

- a) l'elenco del materiale che i comuni devono fornire all'istituto, alle sezioni e agli allievi;
- b) il materiale che deve restare di proprietà degli allievi.

Spesa per il materiale

Art. 20 1Il materiale scolastico ad uso degli allievi è gratuito.

²Le famiglie possono essere chiamate a sostituire a loro spese il materiale scolastico perso o reso inservibile.

Art. 21 ...²⁵

Capitolo II
Valutazione e promozioni²⁶

Note

Art. 21a²⁷ 1Le note vanno dal 3 al 6; la nota 6 rappresenta il meglio, la nota 4 la sufficienza. È concesso l'uso dei mezzi punti.

²Le note vengono assegnate al termine dell'anno scolastico.

Promozione nelle classi intracicliche²⁸

Art. 22²⁹ 1La promozione al termine delle classi I, III e IV elementare può avvenire anche se gli allievi non hanno completamente raggiunto gli obiettivi stabiliti dal programma d'insegnamento.

²La decisione del docente di non concedere la promozione nelle classi intracicliche deve essere convalidata dalla direzione di istituto e discussa preventivamente con i genitori.³⁰

²⁰ Nota marginale modificata dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231.

²¹ Art. modificato dal R 11.5.2016; in vigore dal 13.5.2016 - BU 2016, 231; precedente modifica: BU 2015, 279.

²² Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 372.

²³ Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

²⁴ Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2001, 369.

²⁵ Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

²⁶ Titolo modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

²⁷ Art. introdotto dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

²⁸ Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

²⁹ Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

³⁰ Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

Promozione al termine del ciclo

Art. 23³¹ Il passaggio del ciclo presuppone, di regola, il raggiungimento delle competenze fondamentali per la prosecuzione del percorso scolastico; la decisione spetta al docente.

Monitoraggio³²

Art. 24³³ Il collegio degli ispettori può organizzare prove sul raggiungimento delle competenze previste dai Piani di Studio.

Art. 24a ...³⁴

Capitolo III
Disposizioni varie

Escursioni e uscite didattiche

Art. 25 ¹Il collegio degli ispettori ha la facoltà di elaborare disposizioni concernenti le escursioni e le uscite didattiche da sottoporre al Dipartimento per l'emanazione.³⁵

²Le escursioni e le uscite didattiche sono finanziate dai comuni.

Art. 26 ...³⁶

Sottoscrizioni, vendite, collette

Art. 27³⁷ È vietato ricorrere agli allievi per sottoscrizioni, vendite e collette, se non nei casi autorizzati dalla direzione di istituto o, in situazioni particolari, dal Dipartimento.

TITOLO V
Docenti
Capitolo I
Assunzione dei docenti

Procedura di concorso

Art. 28³⁸ ¹La pubblicazione dei concorsi per l'assunzione dei docenti comunali è coordinata dalla Sezione delle scuole comunali.

²La procedura e i tempi per la trasmissione degli atti di concorso sono stabiliti dalla Sezione delle scuole comunali.

Atto di nomina o di incarico

Art. 29 ¹L'atto di nomina o di incarico è trasmesso entro 10 giorni dalla decisione all'interessato con copia all'ispettorato.³⁹

²Eventuali compiti particolari devono figurare nel corrispondente bando di concorso e riferirsi al campo delle attività scolastiche.

Capitolo II
Docente di appoggio⁴⁰

³¹ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

³² Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

³³ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

³⁴ Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

³⁵ Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

³⁶ Art. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.

³⁷ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

³⁸ Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedenti modifiche: BU 2001, 367; BU 2003, 372; BU 2015, 279.

³⁹ Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

⁴⁰ Titolo modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

Docente di appoggio⁴¹

Art. 30⁴² 1Il Municipio può assumere un docente di appoggio affinché coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola dell'infanzia con più di 22 allievi.

2Il Municipio di regola assume un docente di appoggio affinché coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola elementare con tre o più classi e ha la facoltà di farlo negli altri casi quando la sezione conta più di 22 allievi.⁴³

3In altri casi particolari, il Dipartimento può autorizzare l'assunzione di un docente di appoggio al di fuori dei parametri di cui ai cpv. 1 e 2.

4L'onere del docente di appoggio è compreso tra 10 e 16/32 dell'orario settimanale d'insegnamento.

5L'attività del docente di appoggio si svolge al massimo in due sedi; in tal caso non è ammesso il cumulo di altri incarichi d'insegnamento ad eccezione di compiti previsti per il docente di lingua e di integrazione scolastica.

6Con l'accordo della Sezione delle scuole comunali, il Municipio può convertire l'assunzione di due docenti d'appoggio con un onere di 16/32 dell'orario settimanale d'insegnamento in due classi parallele di uno stesso istituto nell'istituzione di una sezione supplementare.⁴⁴

Requisiti

Art. 31 I requisiti per l'assunzione del docente di appoggio sono quelli richiesti al docente titolare.

Orario e compiti

Art. 32⁴⁵ L'orario e i compiti del docente di appoggio sono comunicati all'ispettorato.

Responsabilità

Art. 33 I compiti e la distribuzione delle lezioni sono concordati con il docente titolare, cui spetta la responsabilità generale dell'insegnamento.

Assenza del titolare

Art. 34 In caso di assenza del titolare, il docente di appoggio assume, se possibile, la conduzione della classe quale supplente, riservato quanto stabilito dall'art. 13 della legge.

TITOLO VI Orari scolastici

Frequenza⁴⁶

Art. 35⁴⁷ Il collegio degli ispettori elabora disposizioni concernenti la frequenza da sottoporre al Dipartimento per l'emanazione.

Orario del mercoledì nelle scuole dell'infanzia

Art. 36 Nelle scuole dell'infanzia l'attività del mercoledì mattina termina, a giudizio dell'autorità di nomina, tra le 11.30 e le 12.00.

Art. 37 ...⁴⁸

Sorveglianza prima e dopo le lezioni

Art. 38 1L'istituto organizza la sorveglianza degli allievi che, per motivi di forza maggiore, giungono a scuola prima dell'orario d'ingresso o non possono rientrare a domicilio subito dopo la fine dell'attività scolastica.

⁴¹ Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁴² Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁴³ Cpv. modificato dal R 2.9.2015; in vigore dal 4.9.2015 - BU 2015, 453.

⁴⁴ Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015, 355.

⁴⁵ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

⁴⁶ Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁴⁷ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

⁴⁸ Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

²Tale compito è assegnato ai docenti e non deve superare, di regola, la mezz'ora al giorno.

Compiti di sorveglianza

Art. 39 ¹Tutti i docenti devono essere presenti nella sede almeno un quarto d'ora prima dell'inizio dell'attività scolastica o dell'ingresso per la scuola dell'infanzia; questo tempo non è computato nell'onere settimanale d'insegnamento.

²Oltre a ciò, la direzione di istituto organizza la sorveglianza delle ricreazioni.⁴⁹

³Durante l'orario scolastico il docente non è autorizzato ad affidare la sorveglianza degli allievi ad altre persone, se non in casi di urgenza.

TITOLO VII Doppio docente

Istituzione di sezioni affidate al doppio docente

Art. 40⁵⁰ ¹Il Municipio, sentito il direttore, ha la facoltà di affidare la conduzione di una sezione di scuola dell'infanzia o di scuola elementare a due docenti contitolari assunti a metà tempo.

²La decisione avviene, di regola, entro il 15 maggio ed è comunicata all'ispettorato.

Domanda di passare a un insegnamento a metà tempo

Art. 41 ¹I docenti già nominati a tempo pieno che intendono passare a un insegnamento a metà tempo inoltrano la domanda al Municipio entro il 15 marzo.⁵¹

²Qualora particolari situazioni occupazionali lo giustificano, il Municipio può concedere una deroga al termine sopra indicato.

³Prima di prendere una decisione, il Municipio consulta l'ispettorato.⁵²

Mantenimento della nomina a tempo pieno

Art. 42 ¹L'autorità di nomina può concedere al docente già nominato a tempo pieno un congedo a metà tempo per un periodo massimo di 3 anni, conservando immutato il rapporto d'impiego.

²Entro tale periodo, al termine di ogni anno, è possibile il ritorno all'onere di lavoro a tempo pieno sia per decisione del Municipio sia per decisione del docente.⁵³

³La direzione di istituto ha facoltà di proporre al Municipio l'interruzione del congedo a metà tempo qualora la soluzione del doppio docente risulti negativa.⁵⁴

Atto di nomina

Art. 43 La modifica della nomina da tempo pieno a metà tempo e viceversa è stabilita mediante un nuovo atto di nomina.

Abbinamenti

Art. 44⁵⁵ Gli abbinamenti di docenti a metà tempo sono di competenza della direzione di istituto; essi possono essere modificati di anno in anno a seconda degli interessi della scuola.

Programmazione dell'attività scolastica

Art. 45 ¹I due docenti contitolari di una sezione sono tenuti a programmare e a svolgere la loro attività secondo intendimenti pedagogici e metodologici affini.

²...

⁴⁹ Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

⁵⁰ Art. modificato dal R 7.5.2013; in vigore dal 1.6.2013 - BU 2013, 223; precedente modifica: BU 2001, 367.

⁵¹ Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

⁵² Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁵³ Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

⁵⁴ Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁵⁵ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

⁵⁶ Cpv. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

³Il piano di lavoro annuale, allestito e sottoscritto da entrambi i docenti contitolari, è consegnato alla direzione di istituto.⁵⁷

Orario settimanale d'insegnamento

Art. 46 ¹Le disposizioni sulla ripartizione delle presenze e dell'orario settimanale d'insegnamento nelle sezioni affidate al doppio docente sono emanate dal collegio degli ispettori; esse devono garantire un'equa distribuzione degli oneri d'insegnamento.⁵⁸

²In casi particolari e motivati l'ispettorato può autorizzare modalità diverse.⁵⁹

³L'orario settimanale d'insegnamento è inviato all'ispettorato prima dell'inizio dell'anno e dopo ogni eventuale modifica.⁶⁰

Coordinamento dell'attività educativa

Art. 47 ¹Allo scopo di coordinare l'attività educativa, i docenti contitolari di una sezione sono tenuti a 2 ore di compresenza in sede, indicate nell'orario settimanale.⁶¹

²La prima settimana di scuola dell'anno scolastico è svolta di regola interamente in compresenza.⁶²

³...

⁴La compresenza è compresa nella retribuzione per il metà tempo.

Art. 48 ...⁶⁴

Attività accessorie

Art. 49 Eventuali attività accessorie svolte dal docente a metà tempo non devono creare impedimento nella ripartizione dell'orario settimanale, né pregiudicare in alcun modo l'insegnamento.

Applicazione delle norme sul doppio docente

Art. 50 Le norme sul doppio docente sono applicate anche nei casi di supplenze a metà tempo.

TITOLO VIII

Promovimento, coordinamento, vigilanza

Ispettorati⁶⁵

Art. 51⁶⁶ Il Dipartimento stabilisce i circondari degli ispettorati, che sottostanno alla Sezione delle scuole comunali.

Organizzazione degli ispettorati

Art. 51a⁶⁷ ¹Ogni ispettorato, oltre al personale amministrativo, comprende un ispettore, almeno un capogruppo e può far capo a ispettori aggiunti.

²L'ispettore esercita la direzione pedagogica e organizzativa dell'ispettorato, garantendone il coordinamento e assicurando le relazioni con la Sezione delle scuole comunali, gli altri ispettorati, altri operatori scolastici, i servizi specialistici e gli organi esterni.

⁵⁷ Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

⁵⁸ Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2003, 372.

⁵⁹ Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁶⁰ Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

⁶¹ Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

⁶² Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

⁶³ Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 372.

⁶⁴ Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

⁶⁵ Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁶⁶ Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015, 279.

⁶⁷ Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015, 279.

³Gli ispettorati possono avvalersi della collaborazione di assistenti sul piano disciplinare, collaboratori o consulenti.

Onere di lavoro

Art. 51b⁶⁸ Al personale degli ispettorati si applica lo statuto lavorativo degli impiegati dello Stato.

Compiti degli ispettorati⁶⁹

Art. 52⁷⁰ ¹Gli ispettorati:

- a) vigilano a una corretta applicazione delle leggi e delle altre disposizioni cantonali;
- b) accompagnano gli istituti nel processo di professionalizzazione;
- c) assistono le direzioni di istituto nella gestione di situazioni critiche;
- d) contribuiscono a una formazione continua del personale scolastico, che risponda ai bisogni identificati nel territorio e che sappia mantenere in costante interazione le scelte pedagogiche dell'istituzione e la spinta all'innovazione e alla ricerca;
- e) assumono un importante ruolo nel creare le condizioni quadro affinché ogni docente possa sperimentare, nell'ottica della ricerca-azione, gli aspetti innovativi che la formazione permette di focalizzare;
- f) incoraggiano, valorizzano e diffondono esperienze pedagogico didattiche di qualità;
- g) partecipano all'implementazione e alla diffusione dei piani di studio;
- h) collaborano con gli operatori del Servizio di sostegno pedagogico alla creazione di contesti di accoglienza e di sostegno degli allievi;
- i) svolgono i compiti amministrativi attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

²In caso di lamentele o controversie sull'insegnamento e sul funzionamento dei servizi scolastici, gli ispettorati sentono le parti interessate, impartiscono le necessarie disposizioni e, se del caso, informano il Dipartimento e il Municipio.

³Gli ispettorati hanno la facoltà di riunire i docenti secondo necessità.

Collegio degli ispettori

Art. 53⁷¹ ¹Gli ispettori si riuniscono regolarmente in collegio sotto la presidenza del capoufficio della Sezione delle scuole comunali.

²Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dipartimentali, il collegio degli ispettori:

- a) garantisce un costante monitoraggio e promuove l'adattamento del funzionamento della scuola;
- b) istituisce gruppi d'innovazione e sviluppo, che possono contare sulla presenza di persone esterne, con il compito di affrontare dossier o temi specifici;
- c) definisce le modalità di assistenza, di promozione pedagogica e di vigilanza comuni a tutti gli istituti scolastici;
- d) elabora direttive e indicazioni destinate agli istituti scolastici e agli insegnanti;
- e) mantiene contatti con l'istituto preposto alla formazione dei docenti e assicura la partecipazione di suoi rappresentanti a gruppi di studio o commissioni;
- f) elabora le disposizioni concernenti la valutazione degli allievi e le comunicazioni ai genitori da sottoporre al Dipartimento per l'emanazione.

Conferenza cantonale dei direttori⁷²

Art. 54⁷³ ¹I municipi sono tenuti ad accordare ai direttori l'autorizzazione a partecipare alle sedute della conferenza cantonale dei direttori, alle commissioni e ai gruppi di studio istituiti cantonalmente.

²La conferenza cantonale dei direttori collabora con il collegio degli ispettori nell'attuazione di iniziative pedagogiche.

Art. 55 ...⁷⁴

⁶⁸ Art. introdotto dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁶⁹ Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁷⁰ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁷¹ Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015, 279.

⁷² Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁷³ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁷⁴ Art. abrogato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

Commissione di circondario

a) composizione

Art. 55a⁷⁵ 1È istituita la commissione di circondario. Essa comprende ispettori, capigruppo e direttori degli istituti comunali.

b) compiti

²I compiti della commissione sono in particolare i seguenti:

- a) promuovere, coordinare e verificare i progetti di istituto, di circondario o di interesse cantonale;
- b) favorire iniziative di sensibilizzazione e di informazione rivolte alle componenti scolastiche o ad altre istanze;
- c) definire le modalità di collaborazione per migliorare l'assistenza dei docenti e degli operatori del Servizio di sostegno;
- d) proporre, preavvisare all'intenzione della Sezione delle scuole comunali o programmare attività specifiche di formazione e di aggiornamento.⁷⁶

c) presidenza e frequenza delle riunioni

³La commissione, presieduta dall'ispettore, si riunisce di regola una volta ogni due mesi.

Vigilanza durante le lezioni impartite

da docenti di materie speciali

Art. 56 ¹Il docente titolare è responsabile del buon andamento delle lezioni impartite dai docenti di materie speciali; a tale scopo egli valuta la necessità di assistere o di partecipare attivamente a tali lezioni.

²L'assistenza e/o la partecipazione attiva del titolare alle lezioni impartite dai docenti di materie speciali può essere richiesta dall'ispettorato, dalla direzione di istituto o dal docente di materie speciali interessato; in tal caso il titolare è tenuto a darvi seguito.⁷⁷

³Il docente titolare che non assiste alle lezioni dei docenti di materie speciali rimane nell'istituto a disposizione della direzione, prioritariamente per compiti collegiali, subordinatamente per attività inerenti alla conduzione della propria sezione; egli deve essere reperibile dal docente al quale sono temporaneamente affidati gli allievi.

⁴Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi non si applicano alle lezioni di nuoto e di attività creative.

TITOLO IX Servizi scolastici Capitolo I

Doposcuola e scuola dell'infanzia a orario prolungato

Piano dei servizi⁷⁸

Art. 57⁷⁹ Il piano dei servizi offerti è inviato annualmente all'ispettorato.

Assunzione e retribuzione degli animatori

Art. 58 ¹Le modalità di assunzione e di retribuzione degli animatori competono al Municipio; è necessario in ogni caso il certificato di sanità.

²Possono assumere la conduzione di una sezione di scuola dell'infanzia a orario prolungato i docenti di scuola dell'infanzia, di scuola elementare e gli educatori della prima infanzia.

³Nelle scuole elementari, gli animatori del doposcuola devono essere persone idonee a intrattenere rapporti educativi con gli allievi e competenti nei campi di attività loro attribuiti.

Vigilanza

Art. 59⁸⁰ La vigilanza sul doposcuola e sulle sezioni di scuola dell'infanzia a orario prolungato compete alla direzione di istituto.

⁷⁵ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001, 367; BU 2012, 277.

⁷⁶ Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

⁷⁷ Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁷⁸ Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

⁷⁹ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁸⁰ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

Capitolo II Scuola fuori sede

Definizione

Art. 60⁸¹ La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi di scuola elementare in luogo idoneo, di regola nel Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo sviluppo di competenze scolastiche, personali e sociali.

Obiettivi

Art. 61 I periodi di scuola fuori sede hanno i seguenti obiettivi:

- a) favorire il processo di socializzazione degli allievi;
- b) favorire la conoscenza tra allievi e tra allievi e docenti;
- c) applicare concretamente le norme educative che regolano la vita quotidiana e comunitaria;
- d) conoscere un ambiente particolare, studiandone le caratteristiche geografiche, storiche, naturalistiche, nonché le realizzazioni dell'uomo;
- e) incrementare nel contempo la pratica sportiva, attingendo alle particolari risorse ambientali.

Durata

Art. 62⁸² 1I periodi di scuola fuori sede durano di regola una settimana.

2Il Municipio, su proposta della direzione di istituto, può adottare soluzioni diverse.

Art. 63 ...⁸³

Partecipazione dei docenti

Art. 64 1Nei comuni nei quali sono istituiti periodi di scuola fuori sede, i docenti sono tenuti a parteciparvi con la propria classe, secondo il calendario allestito dalla direzione di istituto.⁸⁴

2Eventuali dispense per motivi di forza maggiore possono essere accordate dal Municipio su richiesta scritta dell'interessato.

3Per i docenti a metà tempo, il compito di partecipare ai periodi di scuola fuori sede deve essere assolto da entrambi, preferibilmente in compresenza per tutta la durata del soggiorno.⁸⁵

Frequenza degli allievi

Art. 65 La partecipazione degli allievi ai periodi di scuola fuori sede è obbligatoria.

Dispensa degli allievi

Art. 66⁸⁶ Dispense dalla frequenza dalla scuola fuori sede possono essere accordate dalla direzione di istituto: in tal caso, e se possibile, l'allievo dispensato frequenta la scuola nella sede, con gli allievi di un'altra sezione, svolgendo le attività stabilite dal docente titolare.

Programma

Art. 67⁸⁷ 1Il programma di attività della scuola fuori sede è inviato dalla direzione all'ispettorato, corredato delle seguenti informazioni:

- a) descrizione dello stabile e dei luoghi;
- b) organizzazione giornaliera;
- c) durata del soggiorno e date;
- d) classi interessate;
- e) modalità di soccorso e di pronto intervento.

2Nei casi in cui i periodi di scuola fuori sede si svolgono sempre nello stesso luogo, le informazioni a) ed e) sono comunicate una sola volta.

Preparazione didattica

⁸¹ Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

⁸² Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁸³ Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2001, 367.

⁸⁴ Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁸⁵ Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

⁸⁶ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁸⁷ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

Art. 68⁸⁸ 1Il docente titolare di una sezione (rispettivamente i docenti contitolari nel caso di insegnanti a metà tempo) è responsabile della preparazione didattica e dell'organizzazione di tutte le attività previste nella scuola fuori sede.

²Egli sottopone alla direzione di istituto un programma dettagliato delle attività, comprensivo degli obiettivi perseguiti, corredato di eventuali documenti esplicativi.

³Per le attività sportive valgono le norme emanate dal Dipartimento.

Personale ausiliario e di servizio

Art. 69 Durante la scuola fuori sede è assicurata al docente titolare la collaborazione di una persona idonea.

Norme assicurative

Art. 70 Il personale ausiliario e di servizio deve essere assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile; il responsabile della scuola fuori sede è tenuto ad accertarsi che questa disposizione sia ossequiata.

Capitolo III Refezioni scolastiche

Funzionamento

Art. 71⁸⁹ Le refezioni devono soddisfare le norme igienico-sanitarie in vigore e le disposizioni in materia alimentare impartite dal Dipartimento.

Vigilanza

Art. 72⁹⁰ 1La vigilanza sulle refezioni compete alla direzione di istituto, riservate le disposizioni sugli esercizi pubblici.

²Il Dipartimento può predisporre ulteriori controlli.

Frequenza degli allievi

Art. 73⁹¹ Gli allievi iscritti alla refezione sono tenuti a parteciparvi regolarmente; eventuali dispense sono accordate dalla direzione di istituto, su richiesta dei genitori.

Requisiti del personale

Art. 74⁹² 1Il personale addetto alle refezioni deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- a) buone attitudini educative e relazionali;
- b) buone condizioni di salute, accertate periodicamente;
- c) disponibilità a partecipare a corsi di aggiornamento.

²La direzione di istituto vigila sul personale addetto alla refezione e segnala al Municipio eventuali carenze; analoga facoltà compete anche all'ispettorato.

Capitolo IV Servizio di sostegno pedagogico

Definizione e funzione

Art. 75 1Il Servizio di sostegno pedagogico (in seguito Servizio) è un'istituzione interna alla scuola dell'infanzia e alla scuola elementare.

²L'attività del Servizio si svolge negli ambiti definiti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990.⁹³

⁸⁸ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001, 367; BU 2012, 277.

⁸⁹ Art. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.

⁹⁰ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁹¹ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁹² Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2001, 367.

⁹³ Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

Scopi

Art. 76 1Il Servizio si propone di favorire negli allievi con difficoltà di sviluppo e di apprendimento il massimo sviluppo delle loro potenzialità, al fine di garantire una regolare frequenza scolastica.

2Gli interventi del Servizio integrano quelli del docente titolare che è il primo responsabile delle misure pedagogiche volte al superamento delle difficoltà degli allievi.

Situazioni particolari

Art. 76a⁹⁴ 1Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del Servizio, ad altre figure professionali.

2Negli istituti per ogni situazione è istituito un gruppo operativo composto dal capogruppo responsabile del Servizio di sostegno pedagogico, dal direttore di istituto e, se del caso, da un ispettore e da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto.

3Per alcune tipologie di allievi, tenuto conto del contesto e dei bisogni individuati, è inoltre possibile far temporaneamente capo alle strutture scolastiche interne ai centri educativi minorili o a gruppi specifici gestiti dal Cantone e inseriti negli istituti scolastici comunali.

4Il progetto d'intervento e la richiesta di risorse supplementari sono inoltrate alla Divisione della scuola per decisione.

Collaborazione dei genitori

Art. 77 1Scuola e famiglia collaborano nell'adozione di misure intese a contenere o ridurre le difficoltà del bambino.

2L'ammissione di un allievo alle attività previste dal sostegno pedagogico è accompagnata da un'adeguata informazione dei genitori.

3In caso di opposizione dei genitori al progetto pedagogico allestito dai docenti e dagli operatori interessati, l'ispettorato decide sulle misure da adottare.⁹⁵

Ripartizione regionale

Art. 78⁹⁶ Il Servizio è organizzato in gruppi regionali definiti dal Dipartimento.

Organizzazione dei gruppi⁹⁷

Art. 79⁹⁸ Ogni gruppo di sostegno pedagogico comprende un capogruppo, logopedisti, psicomotricisti e docenti di sostegno pedagogico.

Collegio dei capigruppo

Art. 80 1I capigruppo si riuniscono in collegio sotto la presidenza del capo della Sezione delle scuole comunali.⁹⁹

2Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dipartimentali, il collegio dei capigruppo:

- a) elabora le direttive concernenti l'impostazione del Servizio e le sottopone agli organi competenti;
- b) stabilisce le modalità comuni di intervento degli operatori;
- c) promuove approfondimenti e verifiche sul funzionamento del Servizio;
- d) promuove l'aggiornamento degli operatori;¹⁰⁰
- e) organizza riunioni di coordinamento con il Collegio dei capigruppo del sostegno pedagogico della scuola media.¹⁰¹

Compiti del capogruppo

⁹⁴ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

⁹⁵ Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁹⁶ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁹⁷ Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁹⁸ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

⁹⁹ Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2001, 367.

¹⁰⁰ Lett. modificata dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.

¹⁰¹ Lett. introdotta dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

Art. 81¹⁰² 1Il capogruppo collabora con l'ispettore di riferimento.

²Egli esercita la direzione psicopedagogica e organizzativa del gruppo di sostegno pedagogico, garantendone il coordinamento e assicurando le relazioni con altri operatori scolastici, servizi specialistici e organi esterni.

³In particolare:

- a) ha la responsabilità generale sull'attività diagnostica, sull'ammissione e sulla dimissione degli allievi;
- b) assiste i docenti e vigila sul loro operato esercitando la supervisione sull'attività dei membri del gruppo mediante visite e colloqui personali;
- c) organizza seminari di aggiornamento collegiale per i membri del gruppo;
- d) su richiesta, dà il suo preavviso sulle decisioni di competenza degli ispettorati e delle direzioni di istituto che concernono gli allievi seguiti dal Servizio;
- e) esegue prove di maturità;
- f) prende a carico personalmente i casi che richiedono interventi psicopedagogici particolari;
- g) cura le relazioni con le famiglie, con gli organi e i servizi esterni, segnalando in particolare le situazioni che esulano dalle competenze del Servizio;
- h) esegue tutte le pratiche amministrative inerenti all'attività dei docenti di sostegno, dei logopedisti, degli psicomotricisti e delle altre figure professionali.

⁴I capigruppo riuniscono regolarmente gli operatori del gruppo in base a disposizioni organizzative cantonali.

Compiti del logopedista e dello psicomotricista

Art. 82 1Il logopedista e lo psicomotricista svolgono interventi diretti e indiretti con singoli allievi o con piccoli gruppi di allievi aventi difficoltà nella comunicazione e nel linguaggio orale e scritto, rispettivamente nel comportamento psicomotorio.

²In particolare:

- a) esaminano gli allievi segnalati;
- b) allestiscono i progetti pedagogici nei quali sono definite le modalità d'intervento e ne assumono l'attuazione;
- c) mantengono regolari contatti con i genitori, i docenti e le altre istanze interessate;
- d) sottopongono al capogruppo proposte sull'assunzione e la dimissione di allievi dal sostegno pedagogico, per la parte relativa ai loro interventi;
- e) ...;¹⁰³
- f) sono responsabili della documentazione riguardante gli allievi seguiti e la conservano fino al termine dell'obbligo scolastico;¹⁰⁴
- g) partecipano alle riunioni di sintesi e alle attività di coordinamento e di aggiornamento indette dalle istanze competenti.

Compiti del docente di sostegno pedagogico

Art. 83 1Il docente di sostegno pedagogico svolge un'attività di sostegno indiretto agli allievi a livello di istituto e per il tramite del docente titolare.¹⁰⁵

²Egli esercita inoltre la sua attività diretta con gli allievi della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.¹⁰⁶

³In particolare:

- a) collabora con i docenti titolari nell'interpretazione delle cause di disadattamento, nella ricerca di soluzioni pedagogiche appropriate, nell'allestimento e nell'attuazione dei progetti pedagogici e nei contatti con i genitori e le altre istanze del Servizio;
- b) conserva la documentazione degli allievi seguiti dal Servizio, fino a quando essi hanno ultimato il primo anno di scuola media;
- c) partecipa alle riunioni di sintesi e alle attività di aggiornamento e di coordinamento promosse dalle istanze competenti.

Art. 84 ...¹⁰⁷

¹⁰² Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2001, 367; BU 2012, 277.

¹⁰³ Lett. abrogata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

¹⁰⁴ Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

¹⁰⁵ Cpv. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.

¹⁰⁶ Cpv. modificato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.

¹⁰⁷ Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277; precedente modifica: BU 2001, 367.

Art. 85 ...¹⁰⁸

Onere di lavoro dei capigruppo, dei logopedisti e degli psicomotricisti

Art. 85a¹⁰⁹ ¹Ai capigruppo si applica lo statuto lavorativo degli impiegati dello Stato.

²Ai logopedisti e psicomotricisti si applica lo statuto lavorativo previsto dall'art. 79b della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

Onere di lavoro delle altre figure professionali

Art. 85b¹¹⁰ Agli operatori che si occupano della gestione dei casi difficili a scuola si applica lo statuto lavorativo previsto dal regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività d'integrazione del 31 maggio 1994.

Art. 86 ...¹¹¹

Fabbisogno e organizzazione¹¹²

Art. 87¹¹³ ¹Il Dipartimento stabilisce il fabbisogno del personale del Servizio secondo i seguenti criteri:

- a) docenti di sostegno pedagogico: 1 tempo pieno ogni 12 sezioni;
- b) logopedisti: di regola almeno 2 tempi pieni per gruppo regionale;
- c) psicomotricisti: di regola almeno 1 tempo pieno per gruppo regionale.

²La Sezione delle scuole comunali attribuisce il personale ad ogni gruppo regionale e ne definisce la sede di servizio.

Art. 88-90 ...¹¹⁴

Art. 91 ...¹¹⁵

Capitolo V Trasporti scolastici

Generalità

Art. 92 I municipi che organizzano trasporti scolastici provvedono affinché siano salvaguardate le necessarie norme di sicurezza, in particolare sull'idoneità del conducente, lo stato del veicolo e le condizioni assicurative.

Responsabilità e vigilanza¹¹⁶

Art. 93¹¹⁷ ¹La responsabilità sui trasporti compete al Municipio, mentre la vigilanza compete alla direzione di istituto.

²Per quanto riguarda le escursioni e le uscite didattiche è obbligatoria la presenza di un accompagnatore adulto.

TITOLO X Attestati scolastici

¹⁰⁸ Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

¹⁰⁹ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

¹¹⁰ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277; BU 2014, 472.

¹¹¹ Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

¹¹² Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

¹¹³ Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463; precedente modifica: BU 2015, 279.

¹¹⁴ Art. abrogati dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

¹¹⁵ Art. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 367.

¹¹⁶ Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

¹¹⁷ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2009, 310; BU 2012, 277.

Documenti scolastici¹¹⁸

Art. 94¹¹⁹ ¹Le informazioni sul profitto, la condotta, la frequenza e la promozione degli allievi di scuola elementare sono trasmesse ai genitori in forma scritta, mediante:

- a) le comunicazioni ai genitori, trasmesse durante l'anno;
- b) l'assegnazione delle note, trasmessa alla fine dell'anno scolastico.

²I documenti smarriti o resi inservibili sono sostituiti dall'ispettorato dietro versamento di una tassa di 50 franchi.

Documentazione¹²⁰

Art. 95¹²¹ ¹Ogni docente titolare tiene una documentazione con le informazioni necessarie alla gestione degli allievi (generalità e dati famigliari), osservazioni e materiali relativi all'attività pedagogico-didattica, le decisioni relative alla frequenza e alla promozione, il numero delle assenze e le valutazioni di fine anno.

²Al termine dell'anno scolastico la documentazione è inviata per archiviazione alla direzione di istituto.

TITOLO XI Spazi scolastici e arredamento

Spazi all'aperto

Art. 96 Le scuole devono disporre di spazi esterni arredati con apposite attrezzature per lo svago, l'educazione fisica e le attività di movimento.

Utilizzazione degli spazi scolastici da parte di terzi

Art. 97 ¹Gli spazi scolastici possono essere utilizzati da terze persone con l'autorizzazione del Municipio, alla condizione che non derivino conseguenze negative per l'attività scolastica o le condizioni igieniche.

²Prima dell'utilizzazione da parte degli allievi, i locali e i servizi devono essere puliti e gli spazi esterni ripristinati.

³La direzione di istituto segnala immediatamente eventuali trasgressioni al Municipio.¹²²

⁴Le esigenze scolastiche hanno la priorità sull'utilizzazione degli spazi da parte di terze persone.

Albo della scuola

Art. 98¹²³ All'ingresso della scuola è collocato un albo con i nomi dei docenti, l'ubicazione delle sezioni e gli orari di direzione.

Arredamento e materiale didattico

Art. 99¹²⁴ ¹I comuni mettono a disposizione l'arredamento e il materiale didattico necessari, secondo le indicazioni stabilite dal collegio degli ispettori, su proposta della direzione di istituto.

²...

Conservazione dei materiali

Art. 100¹²⁵ ¹I docenti e le direzioni sono responsabili di fronte al Municipio della buona conservazione dei locali, dei materiali didattici e dell'arredamento.

²Il relativo inventario è tenuto dalla direzione di istituto, che provvede a fine anno al controllo dello stato di conservazione e ne dà comunicazione al Municipio.

¹¹⁸ Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

¹¹⁹ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedenti modifiche: BU 2003, 372; BU 2012, 277.

¹²⁰ Nota marginale modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

¹²¹ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

¹²² Cpv. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

¹²³ Art. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.

¹²⁴ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279; precedente modifica: BU 2012, 277.

¹²⁵ Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 279.

TITOLO XII
Norme transitorie, abrogative e finali

Art. 101 ...¹²⁶

Entrata in vigore

Art. 102 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con l'anno scolastico 1996/97.

Allegato al Regolamento di applicazione della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare

Norme abrogative

Sono abrogati i seguenti regolamenti:

- Regolamento per le scuole obbligatorie, del 24 luglio 1959
- Regolamento per le scuole materne, del 16 settembre 1975
- Regolamento sul doppio docente nelle scuole materne, del 29 agosto 1984
- Regolamento sulla doppia docenza nelle scuole elementari, del 14 marzo 1984
- Regolamento sulla scuola montana e altri periodi di scuola fuori sede per le sezioni di scuola elementare, del 19 aprile 1989
- Regolamento dei servizi di sostegno pedagogico del 15 maggio 1985, modifica del 23 giugno 1993
- RG n. 2478 del 2 maggio 1995 concernente l'insegnamento delle attività creative
- RG n. 4153 del 6 giugno 1989 concernente i compiti dei direttori didattici delle scuole elementari.

Pubblicato nel BU **1996**, 195.

¹²⁶ Art. abrogato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 277.